

Comune di Barrafranca

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE IN APPLICAZIONE DEL DPCM 159/2013.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Il presente “**Regolamento per l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate**”, d'ora in poi Regolamento, disciplinal'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale strumento di valutazione delle condizioni economiche, da utilizzare per l'accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Barrafranca d'ora in poi Comune, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, d'ora in poi DPCM. (D.L. 29/03/2016 N. 42 e Legge n. 89/2016).

ART.2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

- 1) ai fini della determinazione dei requisiti di accesso e di ammissione alle prestazioni sociali agevolate, elencati al successivo art. 14;
- 2) ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi, ove previsto dalla vigente normativa, a carico del richiedente la prestazione.

Tutto ciò al fine di garantire maggiore equità nei confronti dei richiedenti le prestazioni, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

ART. 3

Finalità

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed

articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Barrafranca riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, di prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale;
- devianza;
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurata ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Il sistema integrato dei servizi sociali, così disegnato, persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli. Tale sistema favorisce, altresì, le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

ART. 4

Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi e dei servizi alla persona:

- a) Cittadini italiani e di stati appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune di Barrafranca ;
- b) Cittadini di stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale residenti nel Comune di Barrafranca;
- c) Possono usufruire delle suddette prestazioni anche i soggetti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a) e b) individuati ai sensi dell' 2 comma 1 della L.328/2000 limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

TITOLO II

MODALITA' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

ART. 5

Modalità di accesso

L'accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate può avvenire:

- mediante presentazione di apposita istanza, compilata su modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale corredata dalla documentazione ivi indicata e dall'Attestazione ISEE specifica per la tipologia di prestazione richiesta unitamente alla DSU, da parte del soggetto interessato o da un suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale
- su iniziativa d'ufficio a seguito di segnalazione da parte di altri servizi o da parte dell'autorità giudiziaria.

I moduli sono reperibili presso gli uffici di Servizio Sociale o scaricabili dal sito Istituzionale del Comune. L'istanza dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

ART. 6

Procedimento per l'ammissione

Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza nonché nel rispetto della dignità della persona e della riservatezza sulle informazioni che la riguardano, il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

L'ammissione è valutata dal Servizio Sociale ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate dalla normativa e non comportino alcuna valutazione discrezionale ad opera del Servizio Sociale

L'avvio del procedimento è comunicato all'interessato ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt.8 e 9 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii. e, salvo diverse disposizioni previste per legge o negli specifici regolamenti comunali, si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta presso l'Ufficio Protocollo del Comune o dall'avvio d'ufficio del procedimento .

Nel caso di documentazione incompleta o carente, tale da non consentire una corretta valutazione dell'istanza, l'ufficio competente dell'istruttoria ha facoltà chiedere l'integrazione documentale mediante la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art.11 bis L.R. n.10 del 30.04.1991 e ss.mm.ii. Il richiedente ha pertanto il diritto di presentare entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che verranno valutate dall'ufficio competente. Trascorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento provvederà ad emettere provvedimento negativo.

L'istruttoria prevede che vengano effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000, anche mediante l'accesso alle banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate o altri enti presso i quali l'ufficio è autorizzato alla consultazione.

Completata l'istruttoria il procedimento si conclude con un provvedimento di ammissione o di diniego.

ART.7

Presa in Carico

Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, l'utenza è presa in carico dal servizio sociale professionale.

L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio sociale.

Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi problematichità.

La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono in capo all'assistente sociale incaricato del caso.

ART. 8

Valutazione dello stato di bisogno

Gli interventi e l'erogazione di prestazioni sociali e socio assistenziali agevolate, rivolte alla generalità della popolazione, sono definiti sulla base di scelte e valutazioni che, a fronte del vincolo di risorse destinate agli stessi, tengano conto prioritariamente della necessità di sostenere le persone che versino in uno stato di bisogno accertato.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità di provvedere a se stessi;
- presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

L'accertamento dello stato di bisogno viene svolto dall'Assistente Sociale responsabile del caso mediante l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare. In particolare sono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- la condizione personale del soggetto interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- la situazione familiare;
- la situazione lavorativa dell'interessato e dei componenti il suo nucleo familiare
- il contesto abitativo e la rete familiare e sociale
- la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- la disponibilità personale di risorse di rete;
- la disponibilità di risorse da parte della famiglia/parenti;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto concordato.

Sono elementi aggravanti lo stato di bisogno la presenza nel nucleo di più figli minori e/o di persone vulnerabili (persone con disabilità, persone anziane non autosufficienti, ...)

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere socio-sanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti.

In presenza di situazioni di particolare fragilità, conosciute e seguite dai competenti servizi specialistici del territorio (Ser.T.; D.S.M.,NPI, Consultorio Familiare ...), la presa in carico e la eventuale erogazione di servizi e prestazioni, sarà vincolata alla condivisione di qualsiasi azione progettuale con l'equipe specialistica già di riferimento.

A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'utenza, l'assistente sociale responsabile del caso definisce, in accordo e collaborazione con la medesima, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE

ART. 9

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, il Comune può prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

L'ISEE e' calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE ed il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, nonché con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni.

Il calcolo dell'ISEE è effettuato sulla base dei dati autodichiarati nella DSU e delle altre informazioni disponibili dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS acquisite dal sistema informativo dell'ISEE. La DSU, valida dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso, ha come riferimento il nucleo familiare così come indicato all'art.3 del DPCM^o e concerne tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Nel caso di mutamenti delle condizioni economiche e familiari (es. nascita o decesso di un componente, variazione lavorativa, ecc.) rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, il cittadino ha la facoltà di presentare entro due mesi dall'evento una nuova DSU aggiornata i cui effetti decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione. E' comunque facoltà del Comune richiedere all'interessato una DSU aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, i cui effetti decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad escludere il richiedente dall'agevolazione e lo stesso sarà tenuto a corrispondere il costo pieno della prestazione sociale.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M., non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta da parte dei servizi interessati.

Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino difformità rispetto alla DSU presentata, il soggetto

richiedente la prestazione, a seguito di preavviso di rigetto dell'istanza, può presentare una nuova DSU comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte o produrre idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati.

Qualora chi richieda prestazioni sociali agevolate presenti un'attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM, la stessa può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione ma l'effettiva erogazione della prestazione agevolata o il suo mantenimento è tuttavia subordinata alla presentazione dell'ISEE definitivamente attestato.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU. Il Comune potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta sarà esitata con preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90 e s.m.i e dell'art.11 bis L.R. n.10 del 30.04.1991 e s.m.i. L'erogazione della prestazione, nel caso di presentazione della ricevuta, resta comunque subordinata all'acquisizione dell'ISEE da parte dei servizi, tramite il sistema informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

ART.10

ISEE corrente

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, in presenza di un ISEE in corso di validità, di presentare un **ISEE CORRENTE**, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.

Tale facoltà è concessa alle famiglie che abbiano sperimentato una riduzione della propria situazione reddituale superiore al 25% di quella risultante nell'ISEE ordinario in ragione di una delle seguenti variazioni della condizione lavorativa intervenute per almeno uno dei loro componenti nei 18 mesi precedenti la richiesta delle prestazioni:

- La risoluzione del rapporto di lavoro, la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- Lo stato di disoccupazione per i lavoratori dipendenti a tempo determinato con contratti flessibili, a condizione che siano stati occupati per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- La cessazione di un'attività lavorativa svolta in via continuativa per almeno 12 mesi per i lavoratori autonomi.

In presenza di queste fattispecie, l'ISEE ordinario viene aggiornato sostituendo i redditi riportati nella DSU in corso di validità con quelli effettivamente percepiti negli ultimi 12 mesi previa presentazione della documentazione comprovante la variazione della situazione reddituale.

Dato il carattere derogatorio e straordinario del ricorso a tale indicatore, la sua validità è limitata ai soli due mesi successivi alla presentazione della richiesta per cui alla scadenza di tale periodo non potranno essere richieste ulteriori prestazioni, mentre potranno continuare ad essere erogate quelle concesse nel periodo di validità.

ART. ART 11

o ISEE ristretto

Con riferimento alle prestazioni sociali agevolate di natura socio sanitaria rivolte a persone di maggiore età, con esclusione delle prestazioni residenziali, il DPCM all'art. 6 c. 2 riconosce la facoltà di valorizzare un nucleo familiare più ristretto di quello anagrafico, in deroga a quello definito all'art. 3 del DPCPM ed in particolare:

- Il nucleo familiare del beneficiario può essere composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso escludendo altri componenti quali genitori, fratelli e i relativi coniugi e figli;

Nel caso di persona maggiorenne con disabilità non coniugata e senza figli che vive con i genitori il nucleo familiare ristretto può essere composto dalla sola persona con disabilità.

ART. 12

o Componente aggiuntiva

1. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo l'art. 6 comma 3 del DPCM prevede un nucleo familiare allargato integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, anche se non incluso nel nucleo familiare del beneficiario, tenendo conto del reddito e del patrimonio personale del figlio e non anche dei redditi e dei patrimoni dei componenti del suo nucleo familiare.

2. Per le prestazioni rivolte a minorenni nel caso di genitori non coniugati e non conviventi si tiene conto anche della situazione reddituale e patrimoniale del genitore non convivente integrando l'ISEE del nucleo familiare rilevante (quello in cui vive il minore) con una componente aggiuntiva che ad esso si riferisce ed in particolare:

Nel caso in cui il genitore non convivente risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; Nel caso in cui il genitore non convivente risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore.

ART. 13

Accertamento dello stato di abbandono del coniuge e di estraneità affettivi ed economici à in termini di rapporti

1. Nel caso di non corrispondenza della situazione di fatto con quella di diritto, ai fini della esclusione della componente aggiuntiva nel calcolo dell'ISEE ovvero ai fini della determinazione della composizione del nucleo familiare rilevante, il soggetto interessato può chiedere con istanza formale al Comune l'accertamento della situazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici o l'accertamento dello stato di abbandono del coniuge.

L'accertamento amministrativo effettuato da parte dei Servizi Sociali riguarda pertanto le seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 3 comma 3 lettera e) ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 6 comma 3 lettera b n.1 per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 7 comma 1 lettera e) per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

2. Il soggetto interessato dovrà presentare all'ufficio di servizio sociale richiesta di rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità dichiarando ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 a titolo esemplificativo:

- nel caso di abbandono del coniuge:
 - situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
 - situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno biennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
 - situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei coniugi;

- istituti giuridici non riconosciuti dall'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti delle competenti autorità di uno stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei due coniugi;
- altra documentazione idonea allo scopo;
- nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore:
 - assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
 - assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indenni tari percepiti dal genitore;
 - assenza di comproprietà ovvero di diritti reali di godimento (es. usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore;
 - presenza di certificati dell'autorità giudiziaria (es. decreti di sospensione della potestà genitoriale);
 - altra documentazione idonea allo scopo;
- nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi:

assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise;

assenza di atti registrati e trascritti nei quali i genitori siano coparti;

- altra documentazione idonea allo scopo;

3. A fronte della richiesta di accertamento il servizio sociale competente, anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o se del caso della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, procederà alla valutazione del caso producendo apposita relazione, che dovrà essere trasmessa al Dirigente dei Servizi Sociali, dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione. Il Responsabile dei Servizi Sociali, qualora dalla valutazione svolta dal servizio sociale competente risulti la sussistenza della condizione di estraneità procederà al rilascio dell'attestazione. Nel caso in cui in esito all'attività di valutazione si rilevi l'insufficienza degli elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, il Responsabile dei S.S. comunicherà alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o di estraneità.

L'attestazione avrà la validità di un anno e verrà acquisita dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

TITOLO

INTERVENTI E SERVIZI EROGATI

ART. 14 Prestazioni sociali agevolate

Con la denominazione di "**Prestazioni sociali**" si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Con la denominazione Prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e la compartecipazione alle seguenti prestazioni sociali condizionate all' ISEE erogate direttamente dal Comune o comunque sottoposte alla valutazione del Comune per l'ammissione al beneficio:

A. Prestazioni Agevolate di carattere generale (Capo I)

- Assistenza economica
- Assistenza post penitenziaria
- Assistenza domiciliare anziani
- Assistenza domiciliare integrata anziani

B1. Prestazioni Agevolate di natura socio-sanitaria (Capo II) : prestazioni sociali assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e/o limitazioni dell'autonomia:

- Servizi di cura per anziani non autosufficienti
- Buono socio sanitario
- Servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi
- Servizio di assistenza domiciliare anziani (ADI)

B2. Prestazioni Agevolate di natura socio-sanitaria (Capo III) in ambiente residenziale a ciclo continuativo:

- Ricovero di anziani parzialmente o non autosufficienti
- Ricovero disabili
- Ricovero minori

C. Prestazioni Agevolate rivolte a minorenni (Capo IV): prestazioni sociali rivolte a beneficiari minorenni o motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni:

- Borse di studio agli alunni della 3^a media inferiore
- Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° secondo grado
- Borse di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione degli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado
- Trasporto extraurbano per alunni pendolari
- Spazio gioco

Il suddetto elenco è soggetto alle variazioni legate alla programmazione regionale, distrettuale e comunale degli interventi ed alle risorse derivanti da appositi stanziamenti regionale e/o disponibili negli appositi capitoli del Bilancio Comunale.

PRESTAZIONI AGEVOLATE DI CARATTERE GENERALE

ART.15

ISEE l'accesso alle prestazioni agevolate di carattere generale

Per l'accesso alla generalità delle prestazioni agevolate di carattere generale deve essere utilizzato l'ISEE

ORDINARIO calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM

PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA

ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone maggiorenni deve essere utilizzato l'ISEE SOCIO-SANITARIO calcolato secondo quanto previsto nell'art.6 del DPCM

ART. 17

Soglie di accesso e compartecipazione

Le soglie di accesso e la compartecipazione alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria con riferimento alla normativa vigente sono le seguenti:

| PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE | SOGLIA DI ACCESSO | COMPARTICIPAZIONE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
|---|---|--|--------------------------|
| Servizi di cura per anziani non autosufficienti | Non prevista | L'ISEE concorre a determinare l'esenzione e/o la compartecipazione | L.R. 87/81 L.R. 22/86 |
| Buono socio sanitario | Reddito ISEE non superiore a € 7.000,00 | Non prevista | L.R.10/2003 |
| Servizio di assistenza | Non prevista | L'ISEE concorre a determinare l'esenzione e/o la | L.104/92 |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------------|
| domiciliare per disabili gravi e/o gravissimi | | compartecipazione | |
| Servizio di assistenza domiciliare anziani | Non prevista | L'ISEE è utilizzato ai fini della determinazione della compartecipazione | L.R. 328/00 L.R. 22/86 |

Art.18

ISEE per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativo

Esclusivamente per le prestazioni agevolate erogate in ambiente residenziale a ciclo continuo deve essere utilizzato l'ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI **calcolato secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del DPCM.**

ART.19

Definizione intervento

Il servizio è finalizzato all'ammissione di soggetti anziani o persone con disabilità soli e/o senza adeguato supporto familiare in stato di ridotta o non autosufficienza, presso strutture residenziali, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi iscritte all'Albo Regionale (art.26 L.R. 22/86) e convenzionate con il Comune, che assicurino una convivenza di tipo familiare ed una dignitosa condizione di vita, non inferiore a quella vissuta in precedenza degli stessi.

L'intervento si rende necessario in mancanza di valide alternative all'istituzionalizzazione e compatibilmente con le risorse economiche delle.

ART. 20

Accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria in ambiente residenziale a ciclo continuativo

Il ricovero di anziani, parzialmente o non autosufficienti, o di persone maggiorenni con disabilità presso strutture residenziali è subordinato alla presentazione di una richiesta su apposito modulo ed alla valutazione da parte del SSP dell'effettiva impossibilità della persona a permanere nel proprio ambiente familiare, e, ove previsto, previo parere dei competenti uffici dell'ASP.

L'istanza dovrà contenere, oltre alla documentazione necessaria all'istruttoria, anche una **dichiarazione di impegno, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal ricoverato e, ove presente in via sussidiaria, dal familiare di riferimento, a versare la quota di compartecipazione di anno in anno comunicata dall'ufficio competente.**

Alla richiesta deve essere allegata:

- la documentazione socio-sanitaria necessaria a determinare lo stato di bisogno;
- la documentazione attestante la capacità economica e patrimoniale dell'interessato all'atto della domanda;
- l'attestazione I.S.E.E. di carattere socio-sanitario con relativa D.S.U. elaborata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ogni altra documentazione ritenuta utile.

Lo stato di bisogno è valutato dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione, ed è finalizzato all'accertamento dell'esistenza di:

- condizioni socio-sanitarie tali da qualificare il ricovero come la risposta più adeguata al bisogno manifestato dalla persona;
- condizioni economiche tali da non consentire il pagamento totale o parziale della retta di ricovero.

ART. 21

Soglie di accesso e determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria in ambiente residenziale a ciclo continuativo

| PRESTAZIONI AGEVOLATE | SOGLIA DI ACCESSO | COMPARTICIPAZIONE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
|--|-------------------|--|---------------------------|
| Ricovero di anziani parzialmente non autosufficienti | Non prevista | L'ISEE è utilizzato ai fini della determinazione della compartecipazione | L.R. 22/86 L.328/2000 |
| Ricovero di disabili | Non prevista | L'ISEE è utilizzato ai fini della determinazione della compartecipazione | L.R. 22/86 L. 328/2000 |

1. Non sono previste soglie per l'accesso ai servizi residenziali. E' comunque facoltà dell'Ente previa valutazione degli uffici di servizio sociale non ammettere ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale.

2. Per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero **intero o diurno**, i soggetti adulti, gli anziani ed i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali sono tenuti a compartecipare al costo del servizio previa presentazione di attestazione ISEE rilasciata secondo le modalità di cui all'art.6 c.3 del DPCM (**ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI**).⁶

La suddetta quota sarà determinata:

a) per titolari di sola pensione sociale (art. 26 L. 30/04/69, n. 153) od assegno sociale (art.3 6° c/c. 1. 08/08/95 n. 335), ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;

b) per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica accertata con l'I.S.E.E. , rilasciato secondo le modalità sopra specificate, in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell'art. 38 L. 488/01, in misura pari al 509a della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70 lo se totalmente non autosufficienti;

c) per i soggetti il cui indicatore della situazione economica accertata con l'I.S.E.E., rilasciato secondo le modalità sopra specificate, è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70 lo e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;

d) ove il soggetto richiedente il servizio residenziale (ricovero intero o ricovero diurno) goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

Detta quota verrà determinata annualmente, previa acquisizione della documentazione attestante la situazione

economica e patrimoniale necessaria, e dovrà essere versata al comune a rate con cadenza mensile anticipata, fermo restando il saldo finale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio competente entro il 30 marzo dell'anno corrente.

Nel caso di prosecuzione del ricovero l'utente, nelle more della definizione della quota di compartecipazione per l'anno in corso, è tenuto ad effettuare i versamenti mensili in acconto sulla base dell'importo definito l'anno precedente.

Qualora l'utente non presenti nei tempi indicati la documentazione richiesta per la quantificazione della quota di compartecipazione è tenuto a concorrere per un importo pari a quello determinato l'anno precedente maggiorato dell'incremento Istat, salvo conguaglio ad avvenuta presentazione di detta documentazione.

Nel caso di primo ricovero la documentazione reddituale dovrà essere presentata unitamente all'istanza di ricovero ed in caso di inadempienza l'utente dovrà compartecipare per un importo pari al 10% del costo del servizio salvo conguaglio ad avvenuta presentazione di detta documentazione.

Nel caso in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione per almeno 3 mesi anche non consecutivi il Comune previa formale messa in mora agisce nei modi più idonei e opportuni riguardo alla singola situazione del ricoverato per il recupero forzoso del credito.

CAPO IV

PRESTAZIONI AGEVOLATE A FAVORE DI MINORENNI

ART. 22

ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate a favore di minorenni

Per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni, comprese le prestazioni socio sanitarie, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni sociali rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM.

ART. 23

Soglie di accesso e compartecipazione

Le soglie di accesso e la compartecipazione alla generalità delle prestazioni sociali con riferimento alla normativa vigente nonché agli specifici Regolamenti Comunali sono le seguenti:

| | | | | |
|---|--|---|--------------|--|
| 1 | Borse di studio agli alunni della 3 ^a media inferiore | Reddito ISEE non superiore a euro 10.632,94 | Non prevista | |
| 2 | Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado | Reddito ISEE non superiore a C 10.632,94 | Non prevista | Legge 448/98 — art. 27 DPCM n. 320/99 — DPCM n. 226/2000 |
| 3 | Borse di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione degli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado | Reddito ISEE non superiore a € 10.632,94 | Non prevista | Legge n. 62/2000 — DPCM n. 106/2001 |

| | | | | |
|---|--|--|--------------|-----------------------------|
| 4 | Trasporto extraurbano per alunni pendolari | Reddito ISEE non superiore a € 10.632,94 | Non prevista | |
| 5 | Spazio gioco | Non prevista concorre formulazione graduatoria | Non prevista | L328/00 L1044/71 |

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 24

Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche

In applicazione a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto-dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della Guardia di Finanza su liste di beneficiari.

I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente articolo possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati, mediante estrazione casuale di un campione, di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire, con atto del Dirigente, una percentuale diversa per motivate esigenze straordinarie.

L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'Amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'Amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;

- la richiesta all'Amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati.

Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio Comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge ed eventuali spese. E' fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

ART. 25

- **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), i dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta questa A.C.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Barrafranca nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore

I dati personali necessari per gli adempimenti previsti per legge avuto riguardo ai singoli procedimenti, potranno essere comunicati:

- a l'Amministrazione Finanziaria (in attuazione di adempimenti di tipo fiscale e per accertare il possesso dei prescritti requisiti di reddito);
- ad Istituti Previdenziali e assicurativi, in esecuzione di obblighi di legge;
- a l'ISTAT, alle sue dipendenze e agli Enti preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie (CCIAA) in esecuzione di obblighi di legge, regolamenti o delle istruzioni attuative di tali attività, emanate dall'ISTAT;
- a dipendenze del Ministero del Lavoro quali Ispettorato del Lavoro ed Uffici di Collocamento, sempre in esecuzione di obblighi derivanti dalla legge
- a Banche ed Istituti di Credito per le operazioni di accredito del contributo

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso del richiedente la prestazione, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Inoltre i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso del richiedente, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consentimento ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

ART.26

Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata e con esso incompatibile.

ART.27 Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione dedicata ai Servizi Sociali nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33.

ART.28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dell'esecutività dell'atto deliberativo.

ART.29 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e le relative norme di attuazione.

Le norme contenute nel presente Regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che verranno apportate alla normativa di riferimento, che dovesse eventualmente essere emanate in materia.